
Data di pubblicazione 11/01/2001

Oggetto D.L. 11 gennaio 2001, n. 1. (Art. 7 bis).
Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.

Obiettivo Fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, causata dalla diffusione a livello europeo dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), attraverso l'istituzione di un "Fondo per l'emergenza BSE". Il Fondo ha l'obiettivo di assicurare la realizzazione di interventi urgenti nel settore.

Beneficiari Il Fondo eroga contributi ad aziende agricole ed allevatori colpiti dall'emergenza BSE.

Azioni Il Fondo finanzia interventi direttamente a carico dello Stato per lo smaltimento di bovini adulti abbattuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 2777/2000, interventi per assicurare l'agibilità degli allevamenti e la prosecuzione delle attività agricole, eroga indennità di riavvio dell'attività aziendale in aziende colpite da BSE, contributi per la distruzione dei materiali specifici a rischio e indennizzi per i bovini morti in azienda.

Spese ammissibili Per l'anno 2001 è prevista una dotazione del Fondo di 300 miliardi di lire da erogare per il finanziamento di:

- a) interventi a carico dello Stato per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di età superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000, con indennizzi riferiti al peso delle carcasse;
- b) interventi che assicurino l'agibilità degli impianti di allevamento ed evitino l'interruzione dell'attività agricola. A tale fine, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo, variabile in aumento con l'aumentare dell'età degli animali, per i bovini detenuti in azienda e dei quali viene certificata la macellazione a partire dal 12 gennaio 2001. Il D.L. 25 gennaio 2002, n. 4 estende il periodo interessato fino al 30 giugno 2001, con la limitazione al 50% dell'indennizzo massimo previsto per i bovinimacellati nel periodo tra il primo aprile e il 30 giugno 2001;
- c) indennità per il riavviamento di aziende zootecniche, nelle quali, a causa della rilevazione di BSE, siano stati abbattuti capi bovini. L'indennità è concessa nel limite di 1 milione di lire per capo riacquistato, con un limite massimo di 500 milioni di lire per azienda;
- d) contributi e spese per la distruzione di materiali specifici a rischio, ivi inclusa la colonna vertebrale di bovini di età superiore a 12 mesi, di materiale ad alto e basso rischio e di prodotti derivati;
- e) un indennizzo, fino a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.

In prima applicazione, ed in attesa delle determinazioni del Commissario di straordinario del Governo per l'emergenza BSE, circa il 60% del fondo viene ripartito fra le varie azioni con larga preponderanza delle azioni di cui ai punti a), b) e d).

Il D.L. 25 gennaio 2002, n. 4 incrementa la dotazione iniziale del Fondo per l'emergenza BSE di 31,331 milioni euro.

Procedure L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) gestisce il Fondo, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, ed è incaricata della erogazione dei finanziamenti. La stessa provvede al rendiconto delle spese ai Ministeri interessati.

L'Agenzia, inoltre, nei limiti della dotazione del Fondo, provvede all'incenerimento o al co-incenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico e ne predispone uno specifico programma operativo.

Data scadenza

Scadenza Nell'articolo in esame non è precisata scadenza.

Fonte normativa Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.) - serie generale

Riferimenti normativi D.L. 11 gennaio 2001, n. 1. (G.U. 8/2001, n. 8). Convertito in legge, con
Modulistica modificazioni, dall'art. 1, L. 9 marzo 2001, n. 49. (G.U. 59/2001).

D.L. 25 gennaio 2002, n. 4. Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura. (G.U. 23/2002). In attesa di conversione in legge.

D.L. 25 maggio 2001, n. 199. Proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina. (G.U. 122/2001). Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 luglio 2001, n. 305. (G.U. 173/2001).

D.M. 14 marzo 2001. Sospensione dei termini e dei versamenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). (G.U. 63/2001).

Circ. 15 marzo 2001, n. 66 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
D.L. 14 febbraio 2001, n. 8 concernente interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina. Sospensione del versamento dei contributi. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.

Reg. (CE) n. 2777/2000 del 18 dicembre 2000. Regolamento della Commissione che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine. (G.U.C.E. 19 dicembre 2000, n. L 321).

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

via Palestro, 81 - 00185 Roma